

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

dott. Anna Luisa Carra — Presidente

dott. Francesco Antonino Cancilla — Giudice

dott. Raimondo Nocerino — Giudice Rel. ed Est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 259/2026

Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **70146** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

1) Alfio Marco Zappalà (c.f. ZPPLMR66D27C351S), nato a Catania il 27.4.1966, rappresentato e difeso, giusta procura speciale rilasciata in sede preprocessuale, dall'avvocato Ivan Randazzo - ivan.randazzo@pec.ordineavvocaticatania.it con cui domicilia presso il suo domicilio digitale;

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nell'udienza pubblica **23.09.2026,** il relatore Primo Ref. Dr. Raimondo Nocerino, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale **Dr.ssa Simonetta Ingrosso.**

Ritenuto in

FATTO

I. Con atto di citazione, depositato il 25.11.2025 e ritualmente notificato in data successiva, l'Ufficio di Procura presso questa

Sezione Giurisdizionale – ritenute le deduzioni difensive prodotte dallo Zappalà Alfio inidonee a sollecitare la rimeditazione l'addebito contestato nell'invito a dedurre (notificato in data 14-17/07/2025) - ha evocato a giudizio il convenuto, unitamente al preteso correo [redacted] [redacted] (per il quale, come si dirà, il giudizio è stato separatamente definito ai sensi dell'art. 130 co. 8 c.g.c.), per ottenerne la condanna al risarcimento del danno all'immagine, in favore dell'Arma dei Carabinieri, quantificato (perché "*congruo e corretto…in considerazione degli elementi oggettivi, soggettivi e sociali*": p. 41 della citazione), in:

- euro 10.000,00 (diecimila,00) a carico del [redacted]
- euro 50.000,00 (cinquantamila,00) a carico dello Zappalà.

II. Per i fatti-reato oggetto di incipiente illustrazione, è accaduto infatti che:

(a) il Ten. Col. Zappalà, in esito al rito abbreviato prescelto dall'imputato, sia stato condannato in via definitiva dalla III Sezione della Corte di Appello penale in forza della sentenza n. 1710/2022, confermativa, a sua volta, del *decisum* di primo grado e che, dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'imputato (Cass., V Sez. penale, sent. n. 23017/2023), la sentenza d'appello rivesta, oggi, autorità di giudicato. Il conseguente procedimento disciplinare, avviato dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri a carico di questo convenuto (nota n. prot. 8597/4-10-77 del 22.7.2023), si è concluso con la irrogazione della sanzione della "perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari". Tale sanzione

è rimasta peraltro ferma a seguito della declaratoria di irricevibilità del ricorso proposto dal militare, innanzi al TAR territorialmente competente, per ottenerne l'annullamento (sent. n. 661/2025);

(b) l'App. Sc. Q.S. [redacted] [redacted] in ragione di sentenza ex art. 444 c.p.p. n. 584/2020 del G.I.P presso il Tribunale di Palermo, definitiva a decorrere dal 17.7.2020, si sia visto applicare la pena di anni 1 di reclusione col beneficio della sospensione condizionale.

III. Secondo l'atto introduttivo, i giudicati penali calati sulla composita vicenda processuale che ha interessato i convenuti – istruita ai fini dell'esercizio dell'azione di responsabilità dal Requirente a partire dalla ricezione, in data 02.12.2020, della *notitia damni* del Comandante della Legione Carabinieri Sicilia – hanno permesso di acclarare quanto segue:

(c) fra il 16-18.01.2017, il [redacted] nella qualità di Ufficiale di Polizia giudiziaria in servizio presso il N.O.R.M (Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Castelvetrano) e su istigazione dello Zappalà (quale Ufficiale di Polizia Giudiziaria in servizio presso il Centro operativo di Caltanisetta della Direzione Investigativa Antimafia), si era introdotto abusivamente nel sistema informatico "Integra" della SIO S.p.a., protetto da misure di sicurezza, nel quale venivano custoditi, fra l'altro, i verbali delle operazioni di intercettazioni svolte nell'ambito di un procedimento penale (n. 10944/2008 R.G.N.R.) avviato dalla Procura della Repubblica di Palermo. Fra il 16-20.01.2017, inoltre, il medesimo [redacted] stavolta nella sua qualità di Agente di Polizia giudiziaria delegato all'ascolto e

alla trascrizione delle conversazioni captate nell'ambito del citato procedimento n. 10944/2008, nonché su istigazione/in concorso dello/con lo Zappalà, ha rivelato a quest'ultimo il contenuto di una conversazione tra presenti intercettata giusta decreto n. 409/17 R.I. del G.I.P. presso il Tribunale di Palermo. Per le due condotte descritte, il [redacted] era stato indagato (capo n. 1 della contestazione penale di responsabilità), rispettivamente, per il delitto di accesso abusivo a sistema informatico ex art. 615 *ter* c.p. (aggravato: ai sensi dell'art. 61 n. 2 c.p. per aver commesso il fatto al fine di eseguire il delitto di cui al capo n. 2 di imputazione; ai sensi del commi 2 dell'art. 615 *ter* c.p., per aver commesso il fatto con abuso di poteri ed in violazione dei doveri inerenti della pubblica funzione rivestita; ai sensi, da ultimo, del comma 3 dello stesso art. 615 *ter* c.p., trattandosi di sistemi informatici di pubblico interesse) e per il delitto di rilevazione ed utilizzazione di segreti di ufficio ex art. 326 c.p. (capo n. 2 della contestazione penale di responsabilità). Per entrambe le condotte penali ipotizzate a carico del [redacted] come detto, è intervenuta la sentenza n. 584/2020 resa ex art. 444 c.p.p. dal G.I.P competente;

(d) nel marzo 2017, lo Zappalà, già istigatore nonché istigatore/concorrente nei fatti-reato ex art. 615 *ter* c.p. e 326 c.p. commessi dal [redacted] di cui ai capi nn. 1 e 2 della contestazione penale di responsabilità, aveva rivelato, nella qualità già descritta, al privato [redacted] già Sindaco di Castelvetrano, il contenuto di una conversazione tra presenti, intercettata in forza del

decreto G.I.P. n. 409/17 R.I., che avrebbe dovuto rimanere viceversa segreta (capo n. 3 della contestazione penale di responsabilità). Oltre che per quelle ascrittegli ai capi nn. 1 e 2 della contestazione penale, anche per la condotta di cui al capo n. 3 della medesima, integrante il reato ex art. 326 c.p. e da lui commesso in concorso con il [redacted] lo Zappalà è stato condannato in via definitiva in seguito alla richiamata pronunzia della Corte di Cassazione penale (sent. n. 23017/2023 della V Sezione);

(e) i fatti materiali causativi di illecito erariale, per come disvelati dagli atti del procedimento penale rubricato al n. 17874/2018 RGNR e, nell'insieme, ricostruiti attraverso le sentenze penali riguardanti i convenuti, attengono, dunque, all'accesso abusivo al sistema informatico, perpetrato, in ragione della qualità da lui rivestita all'epoca del fatto, dal [redacted] su istigazione/in concorso di/con Alfio Marco Zappalà, il quale sfruttava anch'egli, nella condotta antigiuridica posta in essere, la sua qualità. Ciò che, per un verso, risultò funzionale alla successiva rivelazione di informazioni riservate, ad opera del medesimo [redacted] all'istigatore/concorrente Zappalà, e, per altro, al disvelamento delle medesime informazioni (stavolta) ad opera dello Zappalà nei riguardi del [redacted] Quest'ultimo portò poi a conoscenza dell'intercettazione, così rivelatagli, tale [redacted] [redacted] a sua volta già condannato - quale membro di "associazione di tipo mafioso" e componente della "famiglia" di Castelvetrano - con le aggravanti di cui agli artt. 384 ter c.p. e 7 del d.l. n. 152/1991 per aver

sviato ed ostacolato le indagini per il delitto di associazione di tipo mafioso ed aver agevolato l'attività di sodalizio mafioso;

(f) l'informazione oggetto di abusivo accesso e, in seguito, di illecita, quanto reiterata, divulgazione consisteva nella copia – *recte*, negli *screenshots* della medesima – di un verbale di trascrizione di una conversazione fra presenti, intercettata dalla Procura della Repubblica di Palermo a partire dalle ore 19.00 del 13 gennaio 2017, nell'ambito del procedimento penale rubricato al n. 10944/2008 R.G.N.R., relativo alle investigazioni sui possibili favoreggiatori del latitante [redacted] il cui originale era stato redatto il 16 gennaio 2017, negli uffici della Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, dal Luogotenente [redacted] e dall'App. Scelto [redacted] in servizio presso la medesima Compagnia;

(a) gli *screenshots* venivano dapprima trasmessi, attraverso l'applicazione di messaggistica Whatsapp, dal [redacted] allo Zappalà e, poi, dallo Zappalà al [redacted] nella forma di allegati di due e-mail datate 07 marzo 2017.

IV. Sulla base di queste premesse, l'atto introduttivo:

- precisa che, in fattispecie, ricorre il "*presupposto della definitività del giudicato penale*" richiesto dall'art. 51 co. 7 c.g.c. ai fini dell'esercizio dell'azione di responsabilità erariale per danno all'immagine, sia nei confronti dello Zappalà che nei riguardi del [redacted] Per il primo, in particolare, il presupposto in questione matura con il deposito della sentenza n. 23017/2023 di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall'imputato e

pronunziata dalla V Sezione della Corte di Cassazione. Il giudicato penale di condanna dello Zappalà, formatosi in conseguenza sull'impugnata sentenza d'appello, produce in questo giudizio, l'efficacia pregiudicante ex art. 651 c.p.;

- evidenzia, quanto alle fattispecie di reato per cui è giudicato penale, che le stesse, stando ai capi di imputazione nn. 2 e 3, consistono in quelle astrattamente compendiate dall'art. 326 c.p., rubricato "*rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio*" e, perciò, rientrano senz'altro fra quelle ricomprese nel capo I del titolo II del Codice penale, fermo restando che, in ragione del combinato disposto dagli artt. 4, co. 1 lett. h) dell'all. 3 al d.lgs. 174/2016 (recante l'abrogazione dell'art. 7 della l. n. 97/2001) e 4 comma 2 del medesimo allegato (per il quale "*quando disposizioni vigenti richiamano disposizioni abrogate dal comma 1, il riferimento agli istituti previsti da queste ultime si intende operato ai corrispondenti istituti disciplinati nel presente codice*"), il rinvio operato dall'art. 17, comma 30 *ter*, D.L. n, 78/2009 (all'art. 7 della L. n. 97/2001) deve intendersi oggi riferito all'art. 51, comma 7, c.g.c., il quale rende proponibile l'azione erariale di danno all'immagine (non più soltanto in relazione ai reati commessi "*contro*" ma anche) in relazione ai "*delitti commessi a danno*" della P.A. Ne segue che i reati tutti ascritti ai convenuti sono valorizzabili agli effetti della proposizione dell'azione in concreto esperita;

- ampiamente attinti i contenuti delle decisioni penali di condanna a suffragio della prospettata gravità dei reati commessi dai

convenuti, e sottolineato il notevolissimo discredito che la vicenda giudiziaria ha prodotto in pregiudizio dell'Arma dei Carabinieri, rammenta che, ai fini della quantificazione del danno all'immagine, la giurisprudenza contabile anche nomofilattica ha elaborati i criteri cd. oggettivo, soggettivo e sociale, illustrandone, con riguardo al caso concreto, sia la concorrenza sia il concreto *modus* di declinazione. In questo senso, l'atto di citazione valorizza rispettivamente: (i) la gravità dei reati commessi in connessione con la delicatissima indagine di P.G., riguardante personaggi dotati della massima caratura mafiosa, cui si riferivano le informazioni illecitamente diffuse; la qualità di pubblici ufficiali dei convenuti e la mortificazione del *munus* cui ciascuno di essi, sebbene distintamente, ha dato corso perpetrando i reati descritti; la diffusione mass-mediatica della vicenda, cui sono stati dedicati numerosi articoli e spazi su giornali tradizionali (anche a diffusione nazionale), su siti di notizie *online* (cfr. doc. 1, pagg. 150-192 e la rassegna stampa acquisita ex art. 59 c.g.c. in data 11.12.2020), sul Telegiornale Regionale TGR RAI Sicilia (cfr. doc. 1, all. 20).

V. In vista dell'udienza pubblica del 06.05.2026 – poi rinviata dapprima all'udienza di discussione dell'08.07.2026 e, successivamente, all'odierna, per aver il convenuto [redacted] richiesto (con memoria di costituzione del 16.04.2026) e poi ottenuto di definire alternativamente il giudizio all'esito della celebrazione del rito abbreviato ex art. 130 c.g.c. – lo Zappalà ha depositato in atti (il 04.05.2026) comparsa di costituzione, eccependo il difetto di

giurisdizione di questa Corte e, nel merito, concludendo, in sintesi, per la riduzione del *quantum* condannatorio anche in esito all'esercizio del potere riduttivo.

V.1. Secondo il comparente:

- anzitutto, il solo reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio di cui all'art. 326 c.p. - per il quale, unitamente al reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615 ter c.p.), egli è stato condannato in via definita a seguito di sentenza n. 1314/2023 della Suprema Corte - rientra nell'ambito dei reati commessi *"contro"* la Pubblica Amministrazione. Ne discende il difetto di giurisdizione del Giudice contabile a conoscere dei fatti integranti il reato di cui all'art. 615 ter c.p.c. e dei relativi, eventuali, riflessi sulla quantificazione del danno contestatogli. Invoca - a suffragio dell'eccezione sollevata e, per questa via, della succedanea richiesta di dimidiazione del danno all'immagine ipotizzato in citazione – sia l'orientamento della giurisprudenza contabile che afferma la natura "fissa" del rinvio operato dall'art. 17, comma 30-*ter*, d.l. 78/2009 all'art. 7 della L. n. 97/2001, sia la necessità (discendente da C. cost., sent. n. 191/2019) di una esegesi tesa a concretizzare, *secundum constitutionem*, la nozione di "*delitti commessi a danno delle pubbliche amministrazioni*" (ex art. 51 co. 7 c.g.c.). Quest'ultima, in fattispecie, dovrebbe essere condotta nella direzione di non sopprimere il c.d. doppio binario, ciò che, in sostanza, si verificherebbe però se si ammettesse "*l'espansione della giurisdizione contabile a tutti i reati, anche indirettamente forieri di danno alla Pubblica*

amministrazione";

- il *quantum* risarcitorio preteso nei suoi confronti, pur quando dimezzato in ragione delle argomentazioni già esposte, è all'evidenza eccessivo:

(i) sia rapportando un tale *petitum* alla contestazione rivolta al [redacted] sia alla luce della portata massmediatica, invero ridotta, della notizia, essendo questa incentrata prevalentemente sulla figura del [redacted] avente capacità certamente oscurante, a sua volta, della condotta da lui perpetrata;

(ii) perché, a proposito del criterio oggettivo della consistenza e gravità dei reati commessi, invocato dall'Attore pubblico, egli non ha mai svolto compiti di "*funzionario addetto alle procedure liquidative di compensi per consulenze*" (come riferito a pp. 36 e 37 dell'atto introduttivo), mentre equivalente consistenza e gravità rivestono i fatti-reato rimproverati al [redacted] In sintesi, come prospettato dal Requirente (a pag. 36 atto di citazione), "*…il tradimento del ragionevole affidamento riposto dai cittadini nella funzione dei Carabinieri, con conseguente ulteriore discredito della funzione dell'Arma…*" deriva dalle condotte concorrenti sua e del [redacted] percepite esternamente, peraltro, in termini unitari;

(iii) perché, in relazione al criterio soggettivo, il diverso grado dei due militari è irrilevante nella vicenda, dappoiché che le condotte dei convenuti sono indipendenti da tale elemento. Infatti, il [redacted] ha acconsentito alla sua richiesta non per ragioni d'ufficio quanto sulla base di un rapporto di fiducia sussistente fra i due, legato, a sua volta,

alla circostanza che i convenuti abbiano lavorato insieme dal maggio 2000 all'ottobre 2011 (p. 22 citazione). Sottolinea, a riguardo, che molti degli articoli giornalistici cui fa riferimento il Requirente sono stati pubblicati su testate *online* e di modesto cabotaggio, nonché che quegli articoli, comparsi viceversa su testate cartacee, hanno valorizzato, per lo più, la figura di [redacted]

V.2. Richiesto, ai sensi dell'art. 1226 c.c., di quantificare il danno all'immagine in una somma non superiore ad € 15.000,00, ovvero non superiore ad € 7.500,00 in caso di accoglimento dell'eccezione di giurisdizione, il convenuto evidenzia infine che solo la sua modesta capacità economica, incisa dalla vicenda giudiziaria in cui è stato coinvolto, gli ha inibito la possibilità di richiedere la celebrazione del rito abbreviato.

VI. All'odierna udienza, il P.M. contabile ha concluso come da verbale.

Considerato in

DIRITTO

1. Sussiste la giurisdizione di questa Corte a decidere sull'intera domanda introdotta dal Requirente, dovendosi dire destituita di fondamento l'eccezione sollevata, sul punto, dallo Zappalà. Come evidenziato in narrativa, per il convenuto, fuoriuscendo i "*fatti integranti il reato di cui all'art. 615 ter c.p.c.*" dal catalogo dei delitti (di cui al Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale) cui ha riguardo il combinato disposto dall'art. 17, comma 30-*ter*, d.l. 78/2009 all'art. 7 della L. n. 97/2001, la Corte dei conti difetterebbe di *potestas iudicandi*

in relazione alla parte della domanda risarcitoria che sottopone alla *cognitio* del giudice contabile i riflessi patrimoniali in tesi cagionati dai tali fatti-reato cd. extra-catalogo.

1.2. In termini generali, l'eccezione posta dal convenuto impone di precisare che, nella giurisprudenza della Suprema Corte di legittimità (Cass., Sez. III, n. 31996/2023, che richiama Id., II Sez., n. 20975/2017 e Id., Sez. Lav., n. 967/2004), la connessione fra condizioni di proponibilità dell'azione e giurisdizione è stata talora trattata in termini di "*giurisdizione condizionata*". Tanto, però, al fine di esprimere il ben diverso assunto per cui la tutela costituzionale del diritto d'azione, apprestata dall'art. 24 Cost., non è assolutamente incompatibile con la scelta del "*legislatore di imporre oneri finalizzati a salvaguardare "interessi generali", con le dilazioni conseguenti*" (C. Cost., sent. n. 276/2000). In buona sostanza, nella consolidata giurisprudenza occupatasi della materia, il significato di "giurisdizione" che viene in questione - nel rapporto, cioè, che ricorre fra tale termine e le condizioni di proponibilità - è propriamente quello di attuale giustiziabilità della pretesa innanzi ad un organo giurisdizionale piuttosto che, come sottende l'impostazione difensiva del convenuto, di "perimetro" della *potestas iudicandi* – ossia di "misura" della *cognitio* - dell'un plesso giurisdizionale rispetto ad altri e, quindi, di autentica questione di giurisdizione.

1.3. In ogni caso, anche se di questione di giurisdizione dovesse trattarsi, il Collegio (in linea con la recente Cass., SS.UU., ord. n. 14570/2026, con richiami) osserva che, ai sensi dell'art. 386 c.p.c., la

giurisdizione si determina dall'oggetto della domanda, secondo il criterio del *petitum* sostanziale, ossia dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma soprattutto in funzione della *causa petendi*, costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima. In questa prospettiva, dunque, ai fini del radicamento della giurisdizione contabile, è sufficiente che il danno erariale – vale a dire, nell'attuale assetto normativo, il dato essenziale che radica la giurisdizione della Corte dei conti, da intendersi, segnatamente, come evento dannoso verificatosi a carico di una pubblica amministrazione, indipendentemente dalla natura (pubblica o privata) dell'agente amministrativo - "*venga prospettato dalla Procura generale nel proprio atto di citazione come conseguenza della condotta del soggetto individuato come responsabile*" (Cass., SS.UU. n. 14570/2026 cit.). Con riferimento alla peculiare ipotesi di danno erariale all'immagine, in particolare, è sufficiente a fondare la positiva affermazione della *cognitio* di questa Corte sulla controversia il fatto che il P.M. contabile agisce, espressamente, per il risarcimento del danno non patrimoniale di che trattasi prodottosi in conseguenza della commissione di un delitto asseritamente rientrante nella nozione "*delitti commessi a danno delle stesse*" ex art. 51 co. 7 c.g.c. Diversamente detto, il P.M. contabile assume che la protezione della situazione sostanziale per la quale

esperisce azione si colloca "non oltre ma entro" il quadro ordinamentale vigente. Sicché la *causa petendi*, così ricostruita dal Giudicante, determina certamente il radicarsi della giurisdizione di questo plesso giurisdizionale sull'intera controversia.

2. L'azione è inoltre proponibile.

2.1. La recente sentenza 3/2026/QM/PROC, nel dare soluzione al quesito posto dal Procuratore generale della Corte dei conti (giusta ricorso iscritto al n. 862/SR/QM/PROC, deferito in forza di atto del 26 marzo 2025), ha enunciato il seguente principio di diritto: "*l'art. 51, comma 7, del Codice della giustizia contabile deve essere interpretato nel senso di consentire la proponibilità dell'azione di responsabilità amministrativa per danno all'immagine per i delitti, anche diversi da quelli ai quali fa rinvio l'abrogato art. 7 della legge n. 97/2001 (Libro II, Titolo II, Capo I, c.p.), da cui derivi come conseguenza un danno all'immagine dei soggetti di cui al medesimo articolo 51, comma 7*". Per l'effetto, ferma l'ulteriore condizione che l'accertamento della commissione del delitto ad opera dell'agente amministrativo sia contenuto in un giudicato penale di condanna (in questo senso, l'incipit dell'art. 51 co. 7 c.g.c.; nella giurisprudenza contabile, *ex plurimis*, questa Sezione, sent. n. 233/2026), il legislatore, attraverso la citata disposizione di rito, affranca la proponibilità dell'azione che qui occupa dalla commissione "*dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*" e, in ultima analisi, *tout-court* da un catalogo di delitti. Siffatta generalizzazione della interpretazione, che integra la sostanza (anche) del principio di diritto affermato dalle SS. RR. della

Corte dei conti, assurge a regola di giudizio della presente fattispecie, la cui applicazione, da parte del Collegio, implica l'accertamento di merito che dai delitti commessi dal convenuto derivi "*come conseguenza un danno all'immagine dei soggetti di cui al medesimo articolo 51, comma 7*".

2.2. Deve ulteriormente aggiungersi, in rito, che l'art. 51 co. 7 c.g.c., unitamente all'interpretazione nomofilattica appena sopra richiamata, governa certamente la vicenda per cui è processo. I fatti materiali integranti i delitti ascritti al convenuto – a cui bisogna avere riguardo al tale fine (*ex plurimis*, App. Sicilia, sent. n. 66/2025; App., Sez. III, sent. n.191, 214 e 255 del 2024; Id. n. 360/2023) - si collocano temporalmente, come da giudicato formatosi sulla citata sentenza d'appello n. 1710/2022, fra il 16.01.2017 ed il 7.03.2017 e, dunque, dopo l'entrata in vigore della disposizione di rito contabile (7.10.2016). È da ultimo incontroverso il passaggio in giudicato della sentenza d'appello di condanna penale dello Zappalà a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione da lui proposto.

3. Può dunque passarsi al merito.

4. Il Collegio rammenta preliminarmente che, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., rubricato "efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno", "*la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio*

civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale" (co. 1) e che "*la stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato*". La definitività della condanna in sede penale all'esito del rito abbreviato *ex* art. 442 c.p.p., dunque, fa stato anche nel giudizio per responsabilità erariale (cfr. C. conti, *ex multis*, Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 912/2016 e sent. n. 190/2026; Sez. giur. Piemonte, sent. n. 89/2016: Sez. giur. Umbria, sent. n. 371/2004 e la giurisprudenza precedente ivi citata). A proposito della portata dell'efficacia vincolante del giudicato penale, in questo giudizio, la giurisprudenza ha precisato che "*l'effetto disciplinato dalla disposizione posta dall'art. 651 co. 2 c.p.p fa sì che al Giudice contabile rimanga preclusa una ricostruzione storico-dinamica del "fatto" in termini difformi da quello accertato dalla sentenza penale. Per "fatto accertato" da quel plesso giurisdizionale, in particolare, si intende il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica costituita dall'accadimento oggettivo configurato dalla condotta, dall'evento e dal nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale) nonché dalle circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso (ex multis, Cass, sent. n. 15392/2018). Ne deriva che, in sede di responsabilità amministrativa, alla Corte dei conti è inibita "ogni statuizione che venga a collidere con i presupposti, le risultanze e le affermazioni conclusionali di quel pronunciamento*" (in *terminis*, cfr., da ultimo, questa Sezione, sent. n. 195/2026; cfr. anche sentt. nn.

181/2020, 290/2020, 12/2025 con richiami).

4.1. Sulla base delle premesse normo-giurisprudenziali appena rassegnate, deve sottolinearsi che la prospettazione fatta dall'Ufficio di Procura dei fatti materiali costituenti i reati accertati definitivamente a carico dell'odierno convenuto, secondo quanto ricostruito sub III della narrativa (cui si rinvia ex art. 17 dell'all. 2 al d.lgs. 174/2016), trova plastica corrispondenza nella sentenza di appello penale di Palermo n. 1710/2022 e in quella di primo grado (emessa dal GUP del Tribunale di Palermo in data 02 luglio 2020) integralmente confermata dalla prima. Tale prospettazione non è complessivamente posta in discussione dal convenuto, né, per quanto già precisato, potrebbe esserlo in quanto avvinta nel perimetro dell'effetto extra-penale del giudicato penale di condanna. È invece opportuno, per inquadrare la presente vicenda sotto il profilo gius-contabile, valorizzare il ragionamento argomentativo che fonda, nella sentenza di secondo grado, il rigetto dell'appello interposto dall'allora imputato Zappalà. Questa decisione, per come si va a spiegare, rinviene nelle condotte che integrano il reato contestato al convenuto al terzo capo di imputazione (art. 326 c.p. per aver lo stesso, quale Ufficiale di P.G. in servizio presso la DIA di Caltanisetta, rilevato dal [redacted] il convenuto della conversazione intercettata trasmessagli dal [redacted] non solo un "riscontro individualizzante" della commissione dei reati contestati al medesimo ai capi 1 e 2 (istigazione/concorso nei reati ex artt. 615 ter c.p. e 326 c.p. commessi dal [redacted] ma pure, in chiave

retrospettiva, una sorta di funzionalizzazione dei primi due al terzo.

4.2. Specificamente, la Corte di Appello penale di Palermo sottolinea come incontroversa (fra accusa e difesa) l'esistenza di una sorta di accordo di massima intervenuto fra il [redacted] e lo Zappalà nello scambiarsi idee ed informazioni sul "chiacchiericcio" di paese in quanto potenzialmente utile all'attività investigativa dell'odierno convenuto. Il tutto nell'osservanza delle norme di legge. La formazione dell'intesa fu possibile non solo per la loro più risalente conoscenza professionale ma, soprattutto, perché "di recente loro stessi avevano ripreso a vedersi per ragioni di ufficio…" (p. 3 della sentenza)". Accadde però che, nel solco di questa intesa, si sia innestato l'abusivo accesso (in quanto teso ad acquisire atti di indagine da rivelare ad un terzo quale era lo Zappalà, e, perciò, per scopi contrari alle ragioni di servizio per cui gli erano state rilasciate le credenziali) del [redacted] al sistema informativo "Integra". Il convenuto, secondo la sentenza d'appello, delle condotte delittuose del [redacted] (abusivo accesso ex art. 615 ter c.p. e rilevazione di segreto d'ufficio ex art. 326 c.p.), è istigatore: sia perché la versione del [redacted] che lo accredita tale viene considerata franca, continente, dettagliata e non contraddetta dagli elementi difensivi prospettati dall'appellante; sia perché, come anticipato, essa rinviene nell'invio delle trascrizioni ricevute dal [redacted] al [redacted] il riscontro individualizzante a carico del convenuto Zappalà. A tale ultimo proposito, osserva il Giudice penale dell'impugnazione, lo Zappalà non si fa scrupoli nel trasmettere al [redacted] le trascrizioni

(commettendo il terzo reato ascrittogli), ritenendole evidentemente di "grande importanza" investigativa. Anzi (pp. 7 e ss. della sentenza), proprio la divulgazione della trascrizione al [redacted] è coerente con la volontà di mettere a frutto la stessa, quella volontà, cioè, riconoscibile nell'istigazione fatta verso il [redacted] a commettere i reati passati in rassegna. Ritenuta meritevole di conferma la sentenza appellata laddove ha affermato la responsabilità del convenuto, significative risultano le argomentazioni spese dal Giudice di appello per confermare anche la statuizione sulla pena. Si afferma in sentenza, infatti, che la pena è congrua ed insuscettibile di attenuazione, neppure mediante la concessione delle "generiche", "*tenuto conto della gravità della condotta dello Zappalà, che …ha più volte violato disposizioni di legge penali, per di più facendo in modo che determinati delicati atti di indagine (…cattura…del pericoloso latitante* [redacted] *Matteo…) venissero a conoscenza di soggetti ambigui (quali il* [redacted] *già condannato per mafia ed in contatto con il citato* [redacted] *che poi non hanno esitato – come era quanto meno prevedibile… - a rivelarli a soggetti "attenzionati" dagli inquirenti proprio per la loro vicinanza all'ambiente mafioso castelvetranese".*

5. I superiori accertamenti sono auto-evidenti per ritenere, anzitutto, che il rapporto di servizio intrattenuto con l'amministrazione danneggiata costituisca l'*occasio* per commettere i reati. L'intesa con il [redacted] fu resa possibile perché "di recente loro stessi avevano ripreso a vedersi per ragioni di ufficio…"; lo scambio di informazioni, per finalità investigative dello Zappalà (e, dunque, per ragioni

astrattamente di servizio) costituiva oggetto dell'intesa di massima; la torsione antigiuridica dell'intesa, attraverso l'istigazione ai reati del [redacted] si spiega in funzione della volontà del convenuto di sfruttare a fini investigativi il materiale (coperto da segreto d'ufficio) carpito dal [redacted] e messogli da questi a disposizione; e la medesima volontà, unitamente allo scopo investigativo descritto, conduce il convenuto a socializzare materiale d'indagine, si ripete coperto da segreto istruttorio, ad un personaggio ambiguo già condannato per mafia ed in contatto con un superlatitante. In tutte le condotte antigiuridiche, autonomamente quanto complessivamente considerate, si registra il rapporto di servizio nonché una proiezione pregiudizievole a carico dell'Arma dei Carabinieri. Si è al cospetto, dunque, di reati che *in concreto* sono da ritenersi commessi *in danno* di tale Amministrazione.

5.1. La centralità della figura del convenuto nell'intera vicenda è fuori discussione, tanto che le sue condotte non solo hanno disvelato – inducendo il [redacted] a commettere reati - ciò che non poteva esserlo, ma addirittura hanno reso disponibili trascrizioni secretate ad un personaggio contiguo ad ambienti malavitosi, il quale, a sua volta, le avrebbe usate per farne confidenze a soggetti attenzionati agli inquirenti. È perciò palesemente infondata la tesi dello Zappalà che tenta di equi-ordinare la propria condotta a quella del [redacted] ed è infondato anche l'assunto per cui la propalazione massmediatica abbia rappresentato all'opinione pubblica come equiordinate la posizione sua e quella dell'Appuntato. In effetti, di là dalla fisiologica

enfasi talora assunta dai "titoli" degli articoli, per come essa è naturalmente indotta dalla funzione "accattivante" che la dinamica mass-mediatica assegna ai titoli, emerge che l'illecita "osmosi" che si verifica fra mondo mafioso, o a quest'ultimo prossimo, e funzionari delle forze dell'ordine si determini per l'esclusiva condotta contestata al convenuto. Gli articoli, peraltro, non danno conto che il [redacted] fosse edotto dell'uso che lo Zappalà intendesse fare delle informazioni secretate a questi rivelate (e, prima ancora, abusivamente acquisite), vale a dire diffondere presso un personaggio già condannato per mafia e tuttora contiguo a determinati ambienti.

6. In fattispecie, quale elemento costitutivo dell'illecito erariale contestato, deve poi riconoscersi la compromissione dell'immagine dell'Arma dei Carabinieri. Quest'ultima è stata posta in discussione - quanto alla sua percezione presso i consociati quale forza militare dotata della massima integrità – nell'attitudine ad assolvere funzioni investigative e di contrasto alla criminalità organizzata secondo standard elevatissimi di efficienza, segretezza e rettitudine.

6.1. Ai fini della quantificazione del danno erariale, secondo i criteri elaborati da C. conti, SS.RR., sent. n. 10/QM/2003, qui applicabili, il Collegio osserva quanto segue:

(a) i fatti per cui è processo sono dotati di disvalore e gravità di grado assai intenso. Deve infatti considerarsi che un Tenente Colonnello - applicato presso la DIA di Caltanisetta e per tale ragione evidentemente destinatario della fiducia dell'Arma oltre che di

delicatissime funzioni – ha istigato altro funzionario pubblico, prospettando pretesi scopi investigativi (dunque, ragioni d'ufficio), ad accedere abusivamente ad un sistema informativo di interesse pubblico (di qui, l'aggravante applicata dal Giudice penale nell'accertamento, a suo carico, del reato ex art. 615 ter c.p.); ha istigato, inoltre, il medesimo funzionario nel trasmettergli atti d'indagine coperti da segreti d'ufficio; ha diffuso il materiale così ricevuto presso personaggi ambigui nei sensi già precisati. Sotto il profilo oggettivo, i reati commessi sono di estremo allarme in quanto atti a minacciare le risorse umane e temporali impiegate nelle indagini penali e, contrariamente al preteso scopo prefissosi dall'agente, finanche di agevolare la criminalità organizzata. La assoluta gravità dei fatti commessi, inoltre, è accreditata ampiamente sia dalla statuizione sulla pena del Giudice penale sia dagli esiti del procedimento disciplinare condotto a carico dello Zappalà;

- sotto il profilo soggettivo, il convenuto era all'epoca dei fatti applicato alla DIA di Caltanisetta e, come tale, chiamato a svolgere incombenze investigative di estrema delicatezza. La sua esperienza, d'altronde, avrebbe dovuto dissuaderlo da ogni divulgazione delle trascrizioni illecitamente ricevute presso personaggi ambigui come il [redacted] il quale ultimo, è appena il caso di ribadirlo con la sentenza penale di appello, era già stato condannato per mafia;

- quanto al *clamor fori* – e differentemente da quanto dedotto, in termini per vero generici, dal convenuto – il Collegio precisa che, dalla disamina del contenuto della documentazione prodotta dal

Requirente a fondamento della propalazione giornalistica della notizia presso l'opinione pubblica (cfr. doc. 1, pagg. 150-192 e la rassegna stampa acquisita ex art. 59 c.g.c. in data 11.12.2020; cfr. doc. 1, all. 20), la diffusione mass-mediatica è robusta. Inoltre, come già chiarito, la stessa è sostanzialmente univoca nel rappresentare che l'illecita "osmosi" che si verifica fra mondo mafioso, o a quest'ultimo prossimo, e funzionari delle forze dell'ordine si determini per l'esclusiva condotta contestata all'odierno comparente.

6.2. Il Collegio, per quanto illustrato, perviene alla quantificazione equitativa del danno erariale all'immagine in euro 25.000,00 (venticinquemila,00), oltre interessi legali dal giorno di deposito della sentenza e fino a soddisfo. La condotta dolosa tenuta dal comparente esclude l'applicabilità di ogni potere riduttivo; mentre irrilevanti appaiono, ai fini della diminuzione del quantum condannatorio, le condizioni economiche del convenuto in quanto frutto, a loro volta, dei reati da lui commessi.

6.3. Le spese di giustizia seguono la soccombenza e sono liquidate, a carico dello Zappalà ed in favore dello Stato, come in dispositivo.

7. Dalla produzione difensiva del comparente, oltre ad un prospetto di spese legali ed alcune dichiarazioni di reddito del comparente, risulta un riscontro pec dell'Ordine degli Avvocati di Palermo con cui si comunica al procuratore di parte comparente che "*l'istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato a nome di Zappalà Alfio Marco è stata acquisita al numero 4914/2026, protocollo n. 14691 del 30-04-2026*". Alcuna ulteriore o diversa allegazione risulta pervenuta al momento

di passaggio in decisione della controversia. Negli ipotetici limiti in cui il documento *de quo* volesse accreditare, nelle intenzioni del comparente, l'intervenuta richiesta a questo Collegio di ammetterlo in via definitiva a gratuito patrocinio a carico dello Stato, una tale richiesta deve dirsi inammissibile. Dall'esame della produzione di parte convenuta, non solo difetta il provvedimento con cui il Consiglio dell'Ordine ammette in via provvisoria il convenuto, ma più radicalmente l'impossibilità di qualificare la nota di che trattasi come francamente espressiva di una richiesta di ammissione definitiva a gratuito patrocinio. In difetto dell'istanza prodotta via pec al Consiglio dell'Ordine di Palermo, e stando al riscontro pec depositato, non ricorrono i presupposti per ritenere, infatti, che il convenuto o il suo procuratore abbiano richiesto il gratuito patrocinio per *questo* processo contabile di responsabilità. Detto diversamente, se dal riscontro pec in atti volesse derivarsi la volontà di parte convenuta di chiedere a questo Collegio la definitiva ammissione a gratuito patrocinio, una tale domanda deve essere dichiarata inammissibile, non constando in atti, infatti, elementi idonei a fondare la conclusione che, alla data di passaggio in decisione della controversia, il convenuto abbia richiesto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati l'ammissione provvisoria a gratuito patrocinio per il *presente* processo contabile di responsabilità amministrativa.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando:

- accerta e dichiara la responsabilità amministrativa di **Alfio Marco Zappalà** (c.f. ZPPLMR66D27C351S) e, per l'effetto, lo condanna:

(a) in favore dell'Arma dei Carabinieri, al pagamento, a titolo di danno erariale all'immagine, di euro **25.000,00 (venticinquemila,00)**, oltre interessi legali dal giorno del deposito della decisione e fino a soddisfo;

(b) in favore dello Stato, al pagamento, a titolo di spese di giustizia, di euro **172,42** (**centosettantadue,42).**

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso, in **Palermo**, nella camera di consiglio del **23.09.2026**.

L'estensore Il Presidente

Dott. Raimondo Nocerino Anna Luisa Carra

(*F.to digitalmente*) (*F.to digitalmente*)

DECRETO PRESIDENZIALE

Il Collegio Giudicante, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 co. 2 del D.lgs. n. 196/2003, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali",

DISPONE

che, a cura della Segreteria, venga apposta, in calce alla su estesa sentenza, l'annotazione di cui al comma 3 del predetto art. 52 nei riguardi di tutti i soggetti ivi menzionati ad eccezione del convenuto **Alfio Marco Zappalà.**

Il Presidente

Dott.ssa Anna Luisa Carra

F.to digitalmente

Sentenza e Decreto depositati in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 22 ottobre 2026

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

F.to digitalmente

Originale sentenza	€ 112,00
Originale sent. esecutiva digitale	€ 16,00
Diritti di cancelleria digitali	€ 13,10
Totale spese	**€ 141,10**

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Caterina Giambanco
F.to Digitalmente

Ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità di tutti i soggetti ivi menzionati ad eccezione del convenuto **Alfio Marco Zappalà**.

Palermo, 22 ottobre 2026

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

F.to digitalmente